

*Allegato 'B' all'Atto - Id. 17 di Novara*

**“AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA S.P.A.”**

**Statuto**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE ED ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## Art. 1 - Costituzione - Denominazione

1. E' costituita una Società per Azioni, ai sensi della vigente normativa ed in particolare ai sensi dell'art. 115 del T.U.E.L., con un unico socio "Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A." denominata in seguito "AMT Catania S.p.A."
2. Nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e secondo le modalità ivi previste è in qualsiasi momento possibile l'ingresso di nuovi soci pubblici nella compagine sociale.
3. Fintantoché la società avrà un unico socio, negli atti e nella corrispondenza essa verrà così indicata: "AMT Catania S.p.A. (Società con unico socio)".
4. La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e 2497-bis del Codice Civile da parte del Comune di Catania.
5. La Società si dota di un Codice di Comportamento finalizzato a regolarne i rapporti con il Comune di Catania.
6. La Società svolge le attività di cui al punto 1 dell'art. 4 dell'oggetto sociale attraverso le modalità dell'affidamento diretto "in house providing" nell'interesse dei soci pubblici che detengono interamente il capitale sociale, nel rispetto degli art. 5 e 192 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti) e degli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

## art. 2 – Sede


1. La Società ha sede in Catania.
2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere nel territorio nazionale unità locali operative (sedi secondarie, succursali, filiali, uffici, depositi, agenzie, rappresentanze).

## Art. 3 – Domicilio Soci

1. Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.



## Art. 4 - Oggetto

1. La Società AMT ha per oggetto l'attività inerente all'organizzazione ed alla gestione della mobilità nelle aree urbane ed extraurbane ed in particolare l'organizzazione, l'impianto, l'esercizio e la gestione complessiva del trasporto pubblico di persone e di cose, in ogni forma e con ogni mezzo.
2. La società potrà svolgere ogni altra attività che, rispetto all'attività principale, presenti carattere di connessione, accessorietà, strumentalità e complementarietà e che risulti utile e/o remunerativa per l'attività principale. In particolare essa potrà:
  - a) gestire servizi quali parcheggi di scambio, trasporto scolastico e trasporto delle persone con ridotta capacità motoria, trasporto turistico;
  - b) elaborare progetti e dirigere lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate a/da soggetti terzi ed inerenti il sistema della mobilità urbana ed extra-urbana;



- c) fornire consulenza, assistenza e servizi nel campo dei trasporti;
- d) progettare, realizzare e gestire servizi relativi alla viabilità quali la rimozione coatta di veicoli, parcheggi, la sosta tariffaria, la gestione dei semafori, la segnaletica stradale, sistemi informativi per la mobilità, vigilanza delle corsie e delle fermate riservate al trasporto pubblico, gestione delle attività antievasione ed antielusione tariffaria, ecc...;
- e) progettare, realizzare e gestire impianti, gestire la manutenzione e le riparazioni sia di autoveicoli in genere e di loro parti sia di impianti;
- f) organizzare e gestire corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;
- g) esternalizzare quote di servizi alla stessa affidati;
- h) promuovere iniziative per ampliare la diffusione e valorizzazione del trasporto pubblico.
- i) l'attuazione della politica tariffaria, in conformità alle determinazioni dei competenti Enti e la gestione della zonizzazione del territorio ai fini tariffari;
- l) la progettazione, l'organizzazione e la promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile;
- m) la collaborazione, nelle forme e modalità possibili, con altre società partecipate del Comune, con altri enti che si occupano di trasporti e con gli altri enti locali dell'area metropolitana nell'ambito delle problematiche relative alla mobilità pubblica ferroviaria, metropolitana e della mobilità privata nel rispetto delle reciproche competenze;
- n) la progettazione, la promozione, l'organizzazione e l'eventuale gestione di servizi di mobilità ciclabile in accordo con i competenti uffici degli enti locali, promuovendo altresì studi, ricerche e iniziative di sensibilizzazione sulla mobilità ciclabile;
- o) la gestione della mobilità complessiva, progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo anche ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;
- p) l'elaborazione di studi e ricerche concernenti la mobilità, quali ad esempio: piani di bacino, piani urbani della mobilità, piani urbani del traffico, studi di fattibilità e analisi di nuovi interventi di mobilità e/o infrastrutturali a beneficio di una migliore mobilità di persone e merci;
- q) la partecipazione a programmi e progetti europei sulle tematiche di propria competenza;
- r) la progettazione, d'intesa con gli Enti locali territorialmente competenti e in coordinamento con le proposte regionali, di sistemi di trasporto di qualsiasi natura e dei relativi investimenti nel territorio provinciale, tenendo conto degli assetti territoriali, urbanistici e dello sviluppo degli insediamenti abitativi, produttivi e sociali, inclusa l'attività strettamente ed esclusivamente finalizzata ai servizi di ultimo miglio nel settore della distribuzione delle merci in ambito urbano e la progettazione di servizi di logistica improntati al criterio dell'intermodalità negli spostamenti delle merci;
- s) la progettazione e la gestione di infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale e alla mobilità quali, a mero titolo esemplificativo, reti, depositi, autostazioni, impianti, fermate;
- t) la progettazione e la gestione di interventi di mobility management d'area a supporto degli Enti soci e rivolti ai lavoratori, alle imprese e agli enti del territorio metropolitano; la collaborazione alla redazione di piani, di studi e di progetti di fattibilità nel settore della mobilità sostenibile, del traffico e delle infrastrutture del trasporto pubblico in generale;
- u) lo svolgimento delle funzioni relative alla sicurezza e alla regolarità dei servizi effettuati con autobus, all'idoneità dei percorsi e all'ubicazione delle fermate, in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare.
- v) favorire il trasporto di diversamente abili.

3. Le attività dei precedenti commi, in quanto attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, costituiscono oggetto esclusivo della Società AMT; esse sono svolte nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina di recepimento. Dette attività, inoltre, si pongono in rapporto di stretta necessità rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali demandate



all'ente o agli enti pubblici partecipanti.

4. La società potrà realizzare e gestire le suddette attività direttamente e/o per il tramite di società o enti partecipati nei limiti di cui all'art. 2361 Codice Civile.

5. Fermo restando quanto disposto al comma seguente, la società può assumere dette attività e può partecipare a gare indette per l'aggiudicazione delle medesime attività, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

6. Oltre l'ottanta per cento del fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico socio o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

7. Per il raggiungimento di detti scopi la società potrà agire in proprio, su mandato ed in ogni altra forma di collaborazione con i terzi e potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari, fidejussioni, ivi comprese le eventuali prestazioni di garanzia anche a favore di terzi, nei limiti del capitale sociale o, se inferiore, del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, comunque connesse con l'oggetto societario e riconosciute utili dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di eventuale alienazione dei propri beni, la Società dovrà obbligatoriamente riconoscere all'Amministrazione comunale di Catania il diritto di prelazione sugli stessi.

8. La Società potrà espletare funzioni di agenzia per la mobilità, anche al fine di pianificare, regolare e controllare l'esercizio del trasporto nel territorio comunale.

9. La Società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

10. La Società non potrà, in alcun caso, svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria.

11. La Società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti, sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado per le attività di cui all'oggetto sociale e nei limiti di cui alla vigente normativa.


#### Art. 5 - Durata

1. La durata della Società è fissata fino 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

2. La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente, per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dal Codice Civile.

#### Art. 6 - Relazioni con il pubblico


1. Per i servizi assegnati in gestione alla società, la stessa assicura l'informazione agli utenti ed in particolare promuove iniziative volte a garantire la diffusione e la valorizzazione del trasporto pubblico urbano ed extraurbano.



2. E' fatto obbligo di pubblicare annualmente la Carta dei servizi quale strumento utile di promozione dei Diritti dei cittadini/clienti e di controllo e monitoraggio degli standard qualitativi del servizio erogato.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**TITOLO II**  
**CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI**

**Art 7 - Capitale Sociale**

1. Il capitale sociale è di euro 17.986.000,00, rappresentato da n. 17.986 azioni del valore nominale di euro 1000 (mille) cadauna.
2. Il capitale sociale potrà subire le modificazioni previste dalla legge secondo quanto previsto al successivo art. 8.
3. La partecipazione del Comune di Catania non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 51 (cinquantuno) per cento del capitale sociale e non sarà pertanto valido nei confronti della Società il trasferimento di azioni che riduca la suddetta partecipazione pubblica locale al di sotto di tale limite.
4. I conferimenti, nel rispetto delle norme di legge ed ai sensi dell'art. 2342 Codice Civile, possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro o da crediti.  
Al momento della costituzione, ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 115 del T.U.E.L., la determinazione definitiva dei beni conferiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343 del codice civile, deve essere richiesta dagli Amministratori della Società, entro tre mesi dalla costituzione della stessa. Entro i successivi sei mesi dal ricevimento della relazione giurata gli Amministratori, unitamente ai Sindaci, dovranno procedere alla determinazione dei valori definitivi di conferimento.
5. Qualora ricorrano le condizioni di legge, possono essere emesse azioni privilegiate o aventi, comunque, diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.
6. L'acquisto della qualità di socio comporta accettazione incondizionata dei meccanismi di controllo analogo congiunto e differenziato previsti nel presente Statuto, dai contratti di servizio e dalla altre deliberazioni eventualmente adottate dall'Assemblea e dall'Organo di Controllo analogo, descritto in seguito.
7. Ai sensi delle vigenti norme di legge l'intero capitale sociale deve appartenere ad Enti pubblici. Non è ammessa la partecipazione di privati o di Enti diversi ed in ogni caso di soggetti la cui partecipazione, qualitativamente e/o quantitativamente anche minoritaria, possa determinare una alterazione dei meccanismi di "controllo analogo, congiunto e differenziato" (come definiti dalle successive disposizioni e dalla disciplina normativa e giurisprudenziale comunitaria e nazionale) ovvero una incompatibilità gestionale rispetto alla vigente normativa.

**Art. 8 – Variazione del capitale sociale**

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, previo parere dell'Organo che esercita il Controllo analogo, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e fatta salva, in ogni caso, la condizione di cui al comma 3 dell'art. 7 del presente Statuto.
2. In sede di aumento del capitale sociale i Soci hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero di azioni effettivamente possedute.
3. I Soci che esercitano il diritto di opzione e che ne facciano contestuale richiesta hanno diritto di prelazione all'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate. Ove i richiedenti siano più di uno,





le quote non optate saranno suddivise fra i Soci in proporzione alla loro pregressa partecipazione al capitale sociale.

4. La sottoscrizione seguirà entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione del Consiglio di Amministrazione.

5. Le quote non optate potranno essere sottoscritte da terzi estranei, nei limiti di cui al successivo art. 12 e comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 7 del presente Statuto, solo se la deliberazione di aumento del capitale sociale lo preveda espressamente.

6. Restano salvi i casi di esclusione del diritto di opzione previsti dalla legge e, in particolare, quando l'interesse della Società lo esige, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e seguenti Cod. Civ..

7. Se l'aumento non è, comunque, interamente sottoscritto nel termine previsto nella relativa deliberazione, esso sarà valido ed efficace per l'ammontare sottoscritto solo se la deliberazione lo preveda espressamente.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.A smaller, more cursive handwritten signature in black ink, positioned below the first signature and to the left of the stamp.

#### Art. 9 – Versamenti


1. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvede al richiamo dei versamenti sulle azioni mediante annunci pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con preavviso non inferiore a 60 giorni o, in alternativa, mediante invio di raccomandata A.R. da inviare entro lo stesso termine agli azionisti.
2. A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti richiesti decorre l'interesse annuo, in misura pari al saggio degli interessi legali aumentato di due punti.
3. La Società, inoltre, potrà esercitare contro gli azionisti morosi ogni diritto od azione a norma di legge.

#### Art. 10 – Azioni

1. Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa. La Società riconosce un solo titolare per ciascuna azione. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.
2. Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione. Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.


#### Art. 11 – Trasferimenti – Opzione - Prelazione

1. Fermo restando l'inderogabile principio sancito nell'art. 7 del presente Statuto sociale in ordine al capitale sociale interamente pubblico, qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittenti azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con raccomandata A.R., informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, specificando nella comunicazione il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 45 giorni dal ricevimento della offerta mediante apposito annuncio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, in alternativa, mediante invio di raccomandata A.R..
3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà ad acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti, entro 20 giorni dal ricevimento o dalla pubblicazione della comunicazione di cui al comma precedente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, provvederà a sua volta a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di raccomandata A.R., delle proposte di acquisto pervenute, assistite da diritto di prelazione.
4. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle azioni possedute, su tutte le azioni o diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni o dei diritti di opzione offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.
5. Nel caso in cui il corrispettivo indicato per la cessione sia considerato eccessivo da parte di chi intende esercitare la prelazione, il corrispettivo stesso sarà determinato d'accordo tra le parti, oppure ricorrendo al giudizio del collegio arbitrale previsto dall'art. 34 del presente Statuto, la cui decisione dovrà essere pronunciata entro il termine di cui al comma 4 dello stesso articolo.




6. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto salvo quanto disposto al successivo comma ed all'art. 13 del presente Statuto.

7. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni e dei diritti di opzione nei confronti della Società è subordinata all'accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, che il trasferimento stesso non faccia venire meno la titolarità, per il Comune di Catania, e comunque per la partecipazione pubblica locale, della maggioranza delle azioni di cui al comma 3 dell'art. 7 del presente Statuto.








## Art. 12 – Efficacia dei Trasferimenti

1. Il trasferimento, a terzi non soci, delle azioni e dei diritti di opzione ad esse inerenti, non produrrà effetti nei confronti della Società se non con il preventivo consenso dell'Assemblea dei Soci, che potrà essere negato nel caso di violazione dell'art. 7, terzo comma, del presente Statuto o per altre ragioni adeguatamente enunciate in motivazione.
2. Ai fini del "consenso" di cui ai punti 1 e 2, il Socio che intenderà trasferire a terzi non soci le azioni e/o i diritti di cui al punto 1, dovrà comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata A.R., oltre al numero delle azioni o diritti che intende cedere, tutti gli elementi ed ogni altra informazione necessari per l'esatta identificazione del soggetto acquirente, affinché il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possa valutare con cognizione di causa e prudente apprezzamento le qualità dello stesso acquirente, riferendone all'Assemblea dei Soci entro e non oltre gg. 60.
3. Il giudizio sul gradimento del soggetto acquirente dovrà essere espresso dall'Assemblea dei Soci entro il termine di cui sopra e l'eventuale rifiuto del consenso o gradimento – che potrà essere espresso anche in presenza di una sola delle condizioni ostative di cui al comma 2 – dovrà essere motivato dallo stesso organo il quale, entro i successivi gg. 30 (trenta) potrà designare un altro acquirente/i delle azioni o dei diritti posti in vendita.
4. L'efficacia dei trasferimenti a terzi non soci di una quantità inferiore a n. 1.000 azioni e/o ai corrispondenti diritti resta subordinata al preventivo consenso del solo Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, che potrà essere negato nei casi indicati nel precedente comma 2 o per altre ragioni adeguatamente enunciate in motivazione, da esprimersi entro e non oltre gg.60 dalla presentazione della comunicazione di cui al precedente comma 3.

## Art. 13 – Recesso del Socio

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile e negli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.
2. Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi a oggetto:
  - a) la proroga del termine;
  - b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.
3. L'esercizio del diritto di recesso ed i suoi termini sono regolati dall'art. 2437 bis C.C.
4. La valutazione delle partecipazioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile.
5. Il procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui all'art. 2437-*quater* C.C.
6. Il diritto di recesso spetta altresì al Socio che abbia manifestato voto contrario, in sede di Comitato unitario di indirizzo strategico e controllo gestionale (c.d. Organo di Controllo analogo), salvo il caso in cui lo stesso socio abbia concorso ad approvare una successiva delibera assembleare che dà luogo al diritto di recesso.



A circular stamp is visible over the signature, containing the text "SOCIETA' S.p.A." and "CANTIERI S.p.A." around the perimeter.

#### Art. 14 – **Obbligazioni**

1. La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative.
2. L'emissione di obbligazioni non convertibili in azioni, ai sensi dell'articolo 2410, comma 1, è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni resta riservata alla competenza dell'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'art. 2420 bis, comma 1. Cod. Civ.

#### Art. 15 – **Finanziamenti**

1. La Società potrà acquisire dai Soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza l'obbligo di restituzione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.



### **TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA' E CONTROLLO CONTABILE**

#### Art. 16 – **Sistema di amministrazione e controllo - Organi della Società**

1. La Società adotta per la propria amministrazione e per il controllo il seguente sistema tradizionale.
2. Sono organi della Società:
  - l'Assemblea dei Soci;
  - il Consiglio di Amministrazione e il Presidente o l'Amministratore Unico;
  - l'Organismo di Vigilanza.



#### Art. 17 – **Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
2. L'assemblea è Ordinaria o Straordinaria ai sensi di legge.
3. L'Assemblea esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.
4. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata presso la sede sociale o anche altrove, purché nel comune dove ha sede la società, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico ovvero su richiesta del Collegio Sindacale o di 1/5 dei Soci ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile. La decisione e le richieste suddette devono contenere l'indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, anche eventualmente in seconda convocazione, il luogo ed i tempi in cui possono essere consultati i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno. L'avviso deve essere comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea stessa, da spedirsi agli indirizzi risultanti dal libro soci.
5. Le Assemblee sono valide, pur in caso di mancato rispetto di tali formalità, nell'ipotesi di cui



all'art. 2366, comma 4, del Codice Civile.

6. Ferme restanti le competenze e le prerogative del Consiglio comunale, in materia inerente: a) tariffe; b) costituzione o dismissione di società, attività, servizi; c) acquisti ed alienazioni di immobili, impianti, rami d'azienda; d) emissione di obbligazioni; e) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale della società, , le proposte messe all'ordine del giorno dovranno essere comunicate al socio unico, Comune di Catania, o ai soci pubblici che detengono la totalità del capitale sociale della società, almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

#### Art.18 – Funzionamento dell'Assemblea



1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti, scelta fra i componenti il Consiglio di Amministrazione o fra i soci presenti.
2. Quando le funzioni di segretario dell'Assemblea non debbano essere assolte per legge da un notaio, il Presidente o l'Amministratore Unico è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.
3. Spetta al Presidente o all'Amministratore Unico constatare la validità dell'Assemblea e delle deleghe e regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale, unitamente al Segretario che ne cura la trascrizione nel libro dei verbali delle assemblee.

#### Art.19 – Partecipazione all'Assemblea

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti e i titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.
2. Chi intende intervenire all'assemblea è tenuto a depositare presso la sede sociale o delle banche indicate nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea, le azioni e/o gli eventuali certificati rappresentativi degli strumenti finanziari aventi diritto di voto. Le azioni e i certificati non possono essere ritirati prima che l'assemblea abbia avuto luogo.
3. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con delega scritta conferita ai sensi dell'art. 2372 C.C..
4. L'intervento in Assemblea può avvenire anche tramite mezzi di audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e di trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi detti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente o l'Amministratore Unico e dove deve pure trovarsi il Segretario.

#### Art. 20 – Assemblea Ordinaria: Attribuzioni e Convocazioni

1. L'Assemblea Ordinaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 2364 C.C.:
  - approva i bilanci d'esercizio;
  - nomina e revoca gli Amministratori tenendo conto della riserva di cui all'art. 2449 del Codice Civile e ne determina il compenso, incluso quello degli amministratori investiti di particolari cariche e deleghe;
  - nomina e revoca l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto del disposto dell'art. 31 del presente Statuto, il Vice Presidente se lo ritiene opportuno e ne determina gli emolumenti;
  - approva il programma pluriennale generale dell'attività sociale e del piano gestionale;
  - nomina il Presidente del Collegio Sindacale ed i Sindaci e ne determina gli emolumenti;
  - decide sull'istituzione della figura dell'Amministratore delegato ed è competente alla nomina ed alla revoca dello stesso nonché alla determinazione degli emolumenti;
  - delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
  - nomina il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;





- delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza;
- autorizza il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico alla esecuzione di ogni operazione societaria che importi un impegno finanziario per la società superiore al 40 per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- autorizza le decisioni inerenti agli atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali e personali.

2. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della stessa. Le ragioni della dilazione devono essere segnalate nella relazione sulla gestione.

3. L'Assemblea, inoltre, deve essere convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

4. L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta. In seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci partecipanti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei soci partecipanti.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.A smaller, more fluid handwritten signature in black ink, appearing to be a name or initials.

## Art. 21 – Assemblea Straordinaria – Attribuzioni e Convocazione

1. L'Assemblea Straordinaria delibera:

- le modifiche dello Statuto fatte salve le deleghe all'organo amministrativo di cui all'art.2, comma 2;
- l'emissione delle obbligazioni convertibili;
- la proroga e lo scioglimento della società;
- la nomina e i poteri dei liquidatori;
- variazione dell'oggetto sociale;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea Straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno.

3. Essa delibera in prima convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 60 per cento del capitale sociale ed in seconda convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51 per cento del capitale sociale.

4. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita - tenuto conto delle condizioni di cui agli articoli 2368 e 2369 codice civile - in prima convocazione con la presenza di almeno il 60% del capitale sociale e rappresentato da almeno 1/3 del numero dei soci, in seconda convocazione con la presenza di almeno la maggioranza del capitale sociale e rappresentato da almeno 1/4 del numero dei soci. Il Presidente o l'Amministratore Unico, prima di dare avvio ai lavori, accerta la regolarità della convocazione e delle deleghe nonché il numero dei soci presenti, curando l'annotazione a verbale dell'esito di tali accertamenti.

5. Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto da un notaio.

## Art. 22 - Consiglio di Amministrazione - Composizione

1. La Società, ove non sia amministrata da un Amministratore Unico, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente se nominato, nominati dall'Assemblea.




2. Gli Amministratori, nominati dall'Assemblea, devono essere scelti fra persone:

- In possesso dei requisiti del Codice Civile;
- In possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- In possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Regolamento sul "Sistema integrato dei controlli sulle Società partecipate approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Catania n. 123 21/10/2014" e precisamente: i rappresentanti del Comune devono possedere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa specifica e adeguata alle caratteristiche della carica ed un appropriato titolo di studio.

3. Ove la società sia amministrata da un organo collegiale, l'Assemblea nomina i componenti nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

5. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice Presidente con



funzioni esclusivamente vicarie, se non è già nominato dall'Assemblea dei Soci, senza oneri aggiuntivi.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile, durano in carica tre esercizi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili e revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

7. Gli amministratori ed i sindaci nominati dal Comune di Catania, a mente del comma 2 del presente articolo, possono essere revocati soltanto dallo stesso Comune ai sensi dell'art. 2459, comma 2, del Codice Civile.

8. Per ogni propria seduta il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che può essere anche estraneo allo stesso Consiglio.



9. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione in conformità di quanto previsto dall'art. 2386 del Codice Civile.

10. Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione.

11. L'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica i quali potranno compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.



12. Trascorsi gg. 15 (quindici) dalle dimissioni di cui sopra, senza che sia stata effettuata la convocazione dell'Assemblea, vi provvederà il Collegio Sindacale.

13. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.



## Art. 23 – Consiglio di Amministrazione – Poteri - Deleghe

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, escluse quelle che la legge riserva espressamente all'assemblea dei soci e con le limitazioni derivanti dai meccanismi di controllo analogo, congiunto e differenziato.
2. Il Consiglio ai sensi dell'art. 2381 C.C., può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni e i propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, con esclusione di quelli non delegabili per legge, al Presidente, determinando i limiti della delega al momento della nomina o con delibere successive e fatte salve le limitazioni riferite alle prerogative che il presente Statuto affida all'Organo di Controllo analogo, congiunto e differenziato.
3. Il Consiglio, può, altresì, delegare parte delle proprie attribuzioni e poteri, con esclusione di quelli non delegabili per legge, ad un solo amministratore, determinando i limiti della delega al momento della nomina o con delibere successive, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. La carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza oneri aggiuntivi.
4. Rientrano nella competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili:
  - a) i poteri e le attribuzioni relativi alle materie di cui all'art. 2381, comma 4, del Codice Civile;
  - b) la predisposizione della struttura organizzativa della società;
  - c) la predisposizione del piano delle assunzioni del personale e delle collaborazioni;
  - d) la nomina del Direttore Generale.
5. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.
6. Il Consiglio di Amministrazione predispone ed invia all'Organo per il Controllo analogo, al fine di essere preventivamente approvati, il Piano programma, un documento previsionale che contenga la formulazione di obiettivi e programmi di breve e medio periodo e indichi dettagliatamente gli strumenti da utilizzare per la misurazione sistematica dei risultati conseguiti e il bilancio di esercizio.
7. Il Consiglio di Amministrazione può nominare oltre che tra i dirigenti aziendali anche fra persone estranee al Consiglio, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri ed i compensi.
8. Almeno ogni 6 mesi dovrà comunque essere convocato un Consiglio di Amministrazione per una periodica relazione concernente lo svolgimento delle attività sociali che contenga gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi al trimestre di riferimento. Copia di tale relazione dovrà essere trasmessa al Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo per il Controllo analogo per una opportuna valutazione dello svolgimento delle attività sociali e del raggiungimento degli obiettivi gestionali. I suddetti Organi avranno 30 giorni di tempo dal ricevimento della relazione per presentare osservazioni scritte al Presidente del C.d.A.. Qualora nel termine sopra fissato non pervenga alcuna osservazione, la relazione si riterrà approvata; in caso contrario il Presidente del C.d.A. dovrà convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.



#### Art. 24 – Direttore Generale

1. La direzione dell'azienda è affidata con deliberazione del C.d.A. o dell'Amministratore Unico al Direttore Generale, selezionato per concorso, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, al momento della nomina o con delibere successive.

2. In caso di concorso pubblico la commissione esaminatrice è composta da un Presidente e da due membri, individuati tra docenti Universitari o esperti del settore, nominati dal C.d.A. o dall'Amministratore Unico;

CASSATO

3. Il Direttore Generale è responsabile della gestione operativa della Società e dell'attuazione delle linee strategiche e delle disposizioni impartite dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente e coordina i dirigenti delle aree operative.

#### Art. 25 – Durata dell'incarico del Direttore Generale

1. Il Direttore è nominato per il termine di tre anni e può essere confermato di triennio in triennio.

#### Art. 26 – Attribuzioni del Direttore Generale


1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale e la rappresentanza.

2. Il Direttore deve in particolare:

- a) eseguire le deliberazioni del C.d.A. o dell'Amministratore Unico;
- b) sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa ed economica della Società;
- c) adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi ed il loro sviluppo organico;
- d) formulare proposte al C.d.A. o all'Amministratore Unico;
- e) sottoporre al C.d.A. o all'Amministratore Unico lo schema di bilancio preventivo annuale e pluriennale e del bilancio di esercizio;
- f) presiedere le commissioni di gara e di concorso;
- g) stipulare i contratti deliberati dal C.d.A. o dall'Amministratore Unico;
- h) promuovere previa le prescritte autorizzazioni richieste dalla legge, azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni tipo e grado di giurisdizione, costituirsi altresì parte civile in giudizio penale in nome e nell'interesse della Società;
- i) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del C.d.A. o dell'Amministratore Unico;
- j) dirigere il personale;
- k) formulare proposte per i provvedimenti di sospensione e licenziamento;
- l) presentare semestralmente al C.d.A. o all'Amministratore Unico una relazione sull'andamento dell'azienda;
- m) esercitare tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente Statuto e dalle delibere del C.d.A. o dell'Amministratore Unico.

3. Le funzioni previste nel presente articolo possono essere delegate dal Direttore ad uno o più funzionari dell'Azienda, previa autorizzazione del C.d.A. o dell'Amministratore Unico.

#### Art. 27 – Trattamento economico e normativo del Direttore Generale





*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

1. Il trattamento economico e normativo del Direttore è disciplinato dai C.C.N.L. per i dirigenti, nonché dalle leggi e disposizioni vigenti in materia.

2. Nei casi di assenza prolungata del Direttore o di vacanza del posto, le funzioni in via temporanea vengono affidate, ove possibile, ad altro Dirigente o funzionario dell'Ente individuato dal C.d.A. o dall'Amministratore Unico.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large initial 'P' followed by several loops and a long horizontal stroke at the end.A smaller, more compact handwritten signature in black ink, appearing to be a name followed by a surname.

#### Art. 28 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, presso la sede della Società o anche altrove, purché nel comune ove la stessa ha sede, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta dalla maggioranza dei Consiglieri o dei Sindaci.

2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima, nel quale vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e comunque con l'acquisizione di idoneo mezzo di prova dell'avvenuta spedizione.

3. L'intervento in Consiglio può avvenire anche tramite mezzi di audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e di trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi detti presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trova il Presidente del Consiglio di Amministrazione e dove deve pure trovarsi il Segretario.

4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche in mancanza di tali formalità, se sono presenti tutti i membri dell'organo stesso, nonché i Sindaci effettivi.

#### Art. 29 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.



2. Devono, tuttavia, essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;
- l'acquisto e la cessione di partecipazioni;
- la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la Società partecipa;
- le assunzioni, i licenziamenti ed ogni altro aspetto riguardante la modifica dello Status giuridico ed economico del personale dipendente.



3. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario, da annotarsi nel relativo libro delle adunanze e delle deliberazioni del medesimo Consiglio.

#### Art. 30 – Rimborsi Spese e Compenso degli Amministratori

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso che verrà deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina o successivamente e che resterà invariato fino a nuova deliberazione dell'Assemblea stessa.



2. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. E' altresì vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.A smaller, more compact handwritten signature in black ink, written in a cursive style.

## Art. 31 – Rappresentanza Sociale, Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire o resistere in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

- a) al Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione dello stesso Consiglio e fatto salvo quanto stabilito dai successivi commi 4 e 5;
- b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli Amministratori delegati.

2. La rappresentanza sociale spetta anche al Direttore, agli institori ed ai procuratori di cui al successivo comma 6 nei limiti dei poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina o di delega.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea e scelto fra gli amministratori nominati dal Comune di Catania ai sensi dell'art. 2459 C.C.

4. Il Presidente, inoltre, ai sensi dell'art.2381, comma 1. Cod. Civ.:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno;
- esercita le competenze attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutte le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente il potere di rappresentanza e di firma e le funzioni di cui sopra spettano al Vice Presidente se nominato.

6. Per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferiti dal Consiglio di Amministrazione ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta attraverso il conferimento di apposite procure speciali.

### Art. 31 bis - Amministratore Unico

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i requisiti, le competenze, i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.


### Art. 31 ter - Strumenti e Organi di Controllo Analoghi

1. L'affidamento diretto di servizi alla Società potrà essere disposto, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria, da parte di soci rappresentanti Enti pubblici (di seguito soci affidanti) relativamente a tutti i settori specificati nell'art. 4.

2. La Società gestisce i servizi a favore dei soci affidanti e nell'ambito dei territori di competenza dei soci stessi.

3. I soci affidanti possono esercitare disgiuntamente, i seguenti poteri:

- a) possono convocare gli organi ed i dipendenti della Società per chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei servizi da loro affidati;
- b) possono ispezionare, in qualsiasi momento e senza preavviso, i luoghi dove vengono svolti i servizi da loro affidati e gli uffici della società impegnati nelle attività di gestione di detti servizi;
- c) richiedono periodicamente, e comunque almeno quattro volte l'anno, relazioni sulla gestione dei servizi e sull'andamento economico-finanziario degli stessi;



The bottom of the page features two handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular official stamp of the Comune di Catania, containing the text 'COMUNE DI CATANIA' and 'REGISTRO'.

- d) effettuano forme di controllo di gestione dei servizi da loro affidati, con le modalità stabilite in apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria della società;
- e) esprimono parere vincolante per ogni modifica statutaria inerente la gestione dei servizi affidati, nonché per ogni modifica degli schemi- tipo dei contratti di servizio.

4. I soci affidanti esercitano i poteri relativamente ai servizi per i quali hanno deliberato l'affidamento diretto. Ai fini della efficace gestione dei citati servizi gli organi ed i dipendenti della Società rispondono dell'attività svolta ai soci.

5. Il controllo da parte dei soci affidanti, oltre che mediante le ordinarie prerogative di azionista della Società così come definite dal diritto societario, viene svolto attraverso un Comitato unitario di indirizzo strategico e controllo gestionale (di seguito "Organo di Controllo analogo").


6. I soci non affidanti diretti di servizi possono comunque partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Controllo analogo per gli affari non riguardanti i servizi da loro affidati. La maggioranza assoluta dei membri del citato Organo di Controllo analogo può disporre l'esclusione dalla partecipazione a singole riunioni ovvero a fasi di una riunione dei soci non affidatari dandone motivata giustificazione in sede di verbale di ogni riunione.

7. Il Comitato unitario di indirizzo strategico e controllo gestionale (c.d. Organo di Controllo analogo) è formato:

- da un rappresentante per ogni socio affidante nominato dal legale rappresentante dell'Ente;
- da un Dirigente della Società con compiti di supporto e verbalizzazione e senza diritto di voto individuato di volta in volta;
- dal Dirigente, per ogni socio, della Struttura Finanziaria;
- dal Dirigente, per ogni socio, della Struttura Aziende e Società Partecipate o di altra Struttura equivalente;
- Su specifiche tematiche connesse all'erogazione dei servizi, può essere chiamato a farne parte il dirigente del servizio/i oggetto del controllo.

8. Il Comitato unitario di indirizzo strategico e controllo gestionale (c.d. Organo di Controllo analogo):

- esercita nei confronti degli organi e degli organismi della Società le competenze e le prerogative riconosciute al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco relativamente al controllo sui propri uffici e servizi; il controllo si esplica su tutti gli aspetti di organizzazione e funzionamento dei servizi oggetto dell'affidamento;
- esprime il proprio preventivo consenso, da intendersi quale condizione di legittimità, vincolante, per ogni modifica statutaria inerente la gestione dei servizi;
- approva le deliberazioni societarie relative ad operazioni strategiche e gli atti fondamentali della gestione quali il Piano programma, il bilancio economico di previsione pluriennale, il bilancio economico di previsione annuale, il rendiconto consuntivo annuale, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, l'organigramma;
- detta gli indirizzi generali strategici, vincolanti, al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico ai fini della gestione coordinata ed unitaria dei servizi;
- effettua le audizioni degli organi di vertice della Società;
- effettua le ispezioni, in qualsiasi momento e senza preavviso, presso le sedi della Società e presso i luoghi ove vengono svolti i servizi affidati alla stessa;
- riceve le periodiche relazioni sullo svolgimento dei servizi da parte degli organi di vertice della Società con cadenza almeno trimestrale;
- coordina i sistemi di controllo di gestione della Società.



*[Handwritten signature]*




9. L'Organo di Controllo analogo si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno e in via straordinaria su richiesta:

- di uno dei soci affidanti;
- del Presidente del C.d.A. o dell'Amministratore Unico nella qualità di legale rappresentante della Società;
- del Presidente del Consiglio Comunale previo parere della Conferenza dei Capi Gruppo.

9bis l'organo di controllo analogo delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal rappresentante del comune di Catania.

10. Ciascun membro dell'Organo di Controllo analogo può, altresì, indirizzare ad ogni organo di vertice della Società, una richiesta scritta in ordine a specifiche questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento del servizio in affidamento.

Copia della relazione annuale dell'Organo di Controllo Analogo dovrà essere inviata al Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla stesura della stessa.



### Art. 32 – Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi compreso il Presidente e di due supplenti che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili una sola volta.
2. I Sindaci effettivi e supplenti sono nominati dall'assemblea, ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile.
3. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399.
4. Il Comune, ai sensi dell'art. 2459 C.C., ha il diritto di nominare sindaci in numero proporzionale alle azioni possedute.
5. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea fra i Sindaci effettivi nominati dal Comune di Catania ai sensi dell'art. 2459 C.C.
6. Il compenso dei sindaci è determinato dall'Assemblea dei soci per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
7. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile e dalle altre norme di legge in materia.
8. Il Collegio Sindacale deve riunirsi, su iniziativa del Presidente, almeno ogni novanta giorni.

### Art. 33 – Controllo Contabile



- 1 Il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis C.C., è esercitato, a scelta dell'Assemblea dei soci, da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
2. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dall'incarico, le società di revisione i cui soci e/o i soggetti incaricati della revisione si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409-quinquies.
3. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

### Art. 34 - Organismo di Vigilanza

1. La società adotta modelli di organizzazione, gestione e controllo conformi ai requisiti del D. Lgs. 231/2001.
2. E' costituito un Organismo di Vigilanza, dotato di requisiti di autonomia, professionalità e indipendenza.
3. L'Organismo è composto di cinque membri, nominati dall'assemblea, che designa anche il componente destinato alla funzione di presidente. I componenti dell'Organismo devono possedere requisiti di professionalità adeguati alla funzione loro affidata.

L'Organismo: vigila sull'effettività ed adeguatezza del modello di organizzazione della società, predisposto ai sensi della D. Lgs. 231/2001; valuta l'attualità dello stesso; propone i necessari adeguamenti e verifiche; riceve le segnalazioni attinenti possibili illeciti o irregolarità aziendali.

4. L'assemblea disciplina con proprio regolamento l'attività dell'Organismo. Il regolamento dovrà



garantire la necessaria continuità d'azione dell'Organismo e il puntuale adempimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001.

#### **TITOLO IV IL PERSONALE**

##### **Art. 35 – Struttura organizzativa**

1. La struttura organizzativa e le sue variazioni sono determinate con deliberazione del C.d.A. o dell'Amministratore Unico su proposta del Direttore Generale.
  
2. La deliberazione di cui al precedente comma definisce le principali aree funzionali della struttura organizzativa dell'azienda e le principali mansioni dei responsabili di tali aree.

##### **Art. 36 – Assunzioni**

1. Le modalità, i procedimenti ed i requisiti per l'assunzione del personale devono essere disciplinati con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, ivi comprese le previsioni di cui all'art. 35 comma 3 del D. Lgs. 165/2001 e del C.C.N.L. e aziendale di lavoro del comparto.

##### **Art. 37 – Trattamento economico e normativo del personale**

1. Il trattamento economico e normativo del personale dell'azienda è quello che risulta dalle disposizioni di legge e dal C.C.N.L. di categoria.

#### **TITOLO V ESERCIZI SOCIALI**

##### **Art. 38 – Bilanci di Esercizio**


1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno, incluso il primo.
  
2. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvederà nei modi e nei limiti di legge a deliberare il bilancio da sottoporre preventivamente all'Organo di Controllo analogo e successivamente per la approvazione all'Assemblea degli azionisti entro i termini di cui al precedente art. 20 comma 2.
  
3. Il bilancio annuale d'esercizio, indipendentemente dagli obblighi di legge, dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di un'impresa abilitata a certificare società con azioni quotate in borsa. La relazione annuale di certificazione dovrà essere trasmessa a tutti gli Enti Pubblici partecipanti alla Società.

##### **Art. 39 - Utili**

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5 (cinque) per cento da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite stabilito dall'art. 2430 del Cod. Civ., saranno destinati secondo le determinazioni dell'Assemblea.
  
2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

#### **TITOLO VI**

**ALTRE NORME**



#### Art. 40 – Scioglimento

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea, sentito l'Organo di Controllo analogo, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà, previa designazione dell'Organo di Controllo analogo, uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge. Il liquidatore dev'essere iscritto all'albo degli avvocati, dei commercialisti e dei revisori contabili
2. Le deliberazioni inerenti lo scioglimento e la liquidazione sono adottate previo parere obbligatorio dell'Organo di Controllo analogo, congiunto e differenziato.

#### Art. 41 - Controversie – Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, fatta eccezione in ogni caso per le controversie in materia di pubblici servizi, di cui alla lettera a) del II comma dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 80 del 31.03.1998 e successive modifiche ed integrazioni che dovranno essere risolte dal Giudice Amministrativo, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto da tre avvocati nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del distretto nel cui ambito ha sede la Società.
2. La nomina dei tre arbitri – che dovrà contenere la clausola di cui al successivo comma 6 – dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente e, nel caso di mancata nomina entro detto termine, come nel caso di disaccordo, tra gli arbitri nominati, nella scelta del Presidente del Collegio Arbitrale, vi provvederà, su richiesta della parte più diligente, il Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.
3. Il lodo si svolgerà presso la sede del Comune di Catania.
4. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciarsi entro 90 giorni dalla nomina del Presidente, con lodo arbitrale rituale, secondo diritto.
5. Il Collegio Arbitrale quantificherà le spese dell'arbitrato a carico della parte soccombente e potrà statuire le eventuali diverse modalità di ripartizione delle stesse.
6. Agli arbitri spetterà un compenso, commisurato agli onorari previsti nella tariffa forense "materia stragiudiziale" vigente al tempo del conferimento dell'incarico, non superiore agli importi medi, del rispettivo scaglione tariffario per valore. Analoga clausola dovrà essere riportata nei provvedimenti di nomina degli arbitri e dovrà essere accettata espressamente dai soggetti nominati, che dovranno rinunciare formalmente, all'atto della nomina, ad ogni maggiore compenso.
7. Per la disciplina del procedimento arbitrale e per la decisione di esso si applicano, rispettivamente, le disposizioni contenute negli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
8. Eventuali modifiche delle superiori disposizioni riguardanti la clausola compromissoria dovranno essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.
9. Rimangono escluse dal giudizio arbitrale tutte le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

#### Art. 42 - Norme transitorie

1. Sono trasferiti alla Società "AMT CATANIA – S.p.A." tutti i rapporti, attivi e passivi, di cui era titolare "l'Azienda Municipalizzata Trasporti AMT Catania", nei modi e nei termini definiti dalla delibera di trasformazione e dai documenti ad essa allegati.
2. Per il personale dipendente dall'Azienda Municipalizzata AMT Catania sono trasferiti alla Società "AMT CATANIA – S.p.A." tutti i rapporti, attivi e passivi, di cui era titolare l'Azienda, nei modi e nei termini della loro originaria costituzione e secondo le leggi vigenti.

#### Art. 43 – Norma di Rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile e delle leggi speciali in materia.
2. La Società adegua tempestivamente lo Statuto e gli altri atti alla normativa sopravvenuta con particolare riferimento alla disciplina sull'affidamento diretto dei servizi ed all'esercizio delle prerogative, facoltà e diritti degli Enti locali facenti parte della Società.
3. In ogni caso le norme del presente Statuto non possono essere interpretate ed applicate nel senso di ridurre le prerogative, facoltà e diritti degli Enti soci relativamente all'esercizio del proprio controllo in merito ai servizi oggetto di affidamento.
4. Sono fatti salvi ulteriori prerogative, facoltà e diritti riconosciuti agli Enti locali nel contratto di servizio e negli altri atti, anche interni, approvati dai competenti organi societari.
5. Qualora dalla applicazione di taluna delle disposizioni del presente Statuto e/o dei successivi contratti di servizio dovesse emergere, anche per fatti e normative sopravvenuti, una riduzione o alterazione del corretto svolgimento del controllo analogo, coordinato e differenziato, sulla Società da parte degli Enti locali, l'Organo di Controllo analogo, congiunto e differenziato, ogni Ente locale o il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico della Società propongono tempestivamente le modifiche ritenute più opportune al fine di adeguare gli atti interni alla normativa vigente.
6. La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì nel caso in cui vengano adottati orientamenti giurisprudenziali sia nazionali sia comunitari idonei a determinare i medesimi effetti.

